



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0000561 del 12 febbraio 2019

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1829, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 962/DDA/AR)

Con istanza DDA/1829, pervenuta in data 8 febbraio 2019 (prot. n. DDA/0000518), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Twenty century fox film corporation LLC, Paramount pictures corporation, Disney enterprises Inc. e Universal city studios productions LLLP, tutte detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet www.downturk.net*, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

| TITOLARE | TITOLO ORIGINALE | ANNO | LINK |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| Columbia Pictures Industries Inc. | SUPERFLY | 2018 | <i>omissis</i> |
| Columbia Pictures Industries Inc. | EQUALIZER 2 | 2018 | <i>omissis</i> |
| Disney Enterprises, Inc. | Ant-Man and the Wasp | 2018 | <i>omissis</i> |
| Disney Enterprises, Inc. | The Incredibles 2 | 2018 | <i>omissis</i> |
| Disney Enterprises, Inc. | A Wrinkle in Time | 2018 | <i>omissis</i> |
| Paramount Pictures Corporation | A Quiet Place | 2018 | <i>omissis</i> |
| Twentieth Century Fox | Deadpool 2 | 2018 | <i>omissis</i> |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

| | | | |
|---|---|------|----------------|
| Film Corporation | | | |
| Twentieth Century Fox Film Corporation | Ferdinand | 2018 | <i>omissis</i> |
| Twentieth Century Fox Film Corporation | MAZE RUNNER: THE DEATH CURE | 2018 | <i>omissis</i> |
| Twentieth Century Fox Film Corporation | Red Sparrow | 2018 | <i>omissis</i> |
| Twentieth Century Fox Film Corporation | The Greatest Showman | 2018 | <i>omissis</i> |
| Universal City Studios Productions LLLP | Aliens Ate My Homework | 2018 | <i>omissis</i> |
| Universal City Studios Productions LLLP | Truth or Dare aka Blumhouse's Truth or Dare | 2018 | <i>omissis</i> |
| Universal City Studios Productions LLLP | Fifty Shades Freed | 2018 | <i>omissis</i> |
| Universal City Studios Productions LLLP | Death Race - Beyond Anarchy | 2018 | <i>omissis</i> |



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

L'istante, dichiara, inoltre, che: “[l]’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *www.downturk.net* risulta verosimilmente registrato dalla società FBS Inc., con sede ad Istanbul, Turchia, e con indirizzo di posta elettronica *abuse@domaintime.biz*, per conto di un soggetto non identificabile che fruisce dei servizi resi dalle società FBS Inc. e Whoisprotection biz, quest’ultima specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, con sede ad Istanbul (Turchia), raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica *1188457whoisprotection.biz*;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, California, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è *abuse@cloudflare.com*, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza DDA/1829 è stata presentata da una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l’accesso alle opere oggetto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Angelo Rovati, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/1829**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1829, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 26 febbraio 2019**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore